



IVA

Contributo per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi

di Marco Peirolo



Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2026

Scopri di più

L'art. 1, commi 126-128, Legge n. 199/2025 (**Legge di bilancio 2026**) ha istituito, nel rispetto della normativa UE in materia doganale e fiscale, un **contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali** relativi alle **spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi**.

Tale contributo:

- si applica alle **spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti alla UE** di valore dichiarato **non superiore a 150 euro**;
- è **pari a 2 euro per ciascuna spedizione**;
- è riscosso dagli uffici delle dogane **all'atto dell'importazione definitiva delle merci** oggetto di spedizione;
- si applica in coerenza con le **disposizioni del Codice doganale dell'Unione**.

Con la [**circolare n. 37/D/2025**](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato la novità, chiarendo anzitutto che **il contributo è dovuto per tutte le importazioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026**, vale a dire per le **dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire da tale data**.

Dal punto di vista oggettivo, il contributo si applica **a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale** sottostante la spedizione.

Ne consegue che **sono assoggettate al contributo**:

- non solo **le spedizioni destinate a consumatori finali** (transazioni "business to consumer") o a **operatori commerciali**, siano queste ultime riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico "business to business" o ad **acquisti da fornitori esteri**; ma
- anche le **spedizioni inviate da un privato a un altro privato**, anche se **contenenti merci**



prive di carattere commerciale.

Il contributo è dovuto per le **spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica** (importazione) e si applica a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello **sdoganamento** (H1 e/o H7).

Sono, invece, **escluse** dall'ambito di applicazione della norma in questione, le **operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale**, in quanto **non rientranti nella definizione di "spedizione"**, che fa riferimento – secondo le Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020 – alle merci **spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto**.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo è **dovuto dal dichiarante** – definito dall'art. 77, par. 3, Codice doganale dell'Unione, come il debitore dell'obbligazione doganale per il regime di immissione in libera pratica – e, in caso di **rappresentanza indiretta**, anche dalla **persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana**.

Per le **dichiarazioni ordinarie (H1)**, nelle quali è prevista la **liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare**, il valore da prendere in considerazione per verificare che non sia superata la soglia di 150 euro è il **valore in dogana (imponibile ai fini del dazio)**, determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice doganale dell'Unione.

Invece, per le **dichiarazioni semplificate (H7)**, che non prevedono la **possibilità di liquidare tributi o contributi**, salvo che per l'IVA, il valore da prendere in considerazione per verificare il mancato superamento della soglia è il **valore intrinseco**. In base alle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020, il **valore intrinseco**:

- per le **merci commerciali** è il **prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della UE, esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle **Autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente**;
- per le **merci prive di carattere commerciale** è il **prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della UE**.

Ai fini della **contabilizzazione periodica** prevista dall'art. 105, par. 1, comma 2, Codice doganale dell'Unione, **entro il mese di febbraio 2026**, i dichiaranti che **utilizzano la dichiarazione semplificata (H7)** devono **adeguare le garanzie sui propri conti di debito** almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della **media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7)** presentate nel 2025. Sul punto, continuano, però, ad applicarsi gli **eventuali esoneri o riduzioni già concessi** per la fiscalità nazionale.



Tenuto conto che il **contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) deve essere dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale**, ai fini dell'individuazione del periodo di contabilizzazione **occorre avere riguardo**:

- alle **dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese**, per la prima quindicina;
- alle **dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese**, per la seconda quindicina.

La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo **deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione**. Tuttavia, in fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante; in particolare, presso il servizio cassa dell'Ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante **emissione di bolletta A22 con addebito dell'importo complessivo su conto di debito**. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il **riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce**.

Dato che sono fatti salvi **i controlli successivi da parte dell'Ufficio doganale** di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), i dichiaranti provvederanno a **presentare un'apposita dichiarazione, redatta sul modello allegato alla [circolare n. 37/D/2025](#)**, che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22.